

n.

**II TRIBUNALE DI VICENZA**

Sezione Prima Civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei Signori Magistrati:

Dott.

Presidente rel.

Dott.

Giudice

Dott.

Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

procedura di omologazione di concordato preventivo iscritta al n. _____
reg CP (che riunisce le procedure di omologa del concordato preventivo
iscritte ai numeri _____ reg CP e _____ reg CP)
proposto dalla società _____ **in liquidazione** in persona del liquidatore,
ing. _____, con sede in _____
_____ codice fiscale _____ (in forza di determinazione ex artt.152 e
161 c.4 l.fall. del liquidatore del _____ avente ad oggetto la modifica
del piano e della proposta di concordato preventivo, raccolta dal Notaio
Michele dal Maso n. 11578 di Racc. e n. 7802 di Rep. ed iscritta nel
Registro imprese- vedi visura CCIAA storica-) società rappresentata e difesa
anche disgiuntamente come da procura in atti dall'Avv. _____ e
dall'Avv. _____ con domicilio eletto presso il loro studio

RICORRENTE

nei confronti di:

Massa dei Creditori del concordato preventivo della società _____ in
liquidazione (società nella quale si sono fuse per incorporazione le altre due
società in concordato preventivo del "gruppo _____ la società
_____ **in liquidazione** e la
società _____ **in liquidazione**) in persona del Commissario
Giudiziale _____

CONVENUTO

Creditori che hanno espresso voto contrario tutti non costituiti:

CONVENUTI

Il Tribunale

OSSERVA

In via preliminare va chiarito che l'omologa in oggetto riguarda la procedura concordataria della società in liquidazione (C.P. dovendosi ritenere assorbiti / riuniti in essa i procedimenti di concordato preventivo relativi alla società con socio unico in liquidazione (C.P.) e alla società in liquidazione (C.P.) per effetto dell'avvenuta estinzione delle società fuse per incorporazione nella società in liquidazione come da piano concordatario (si rinvia all'art.2504-bis c.c. che stabilisce che *"la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione"*) (cfr. atto di fusione per incorporazione - a rogito Notaio del 16.02.2022 N. di Rep. N. di Racc. ed iscritto al Registro delle Imprese, per tutte le Società, l'atto straordinario posto in essere in esecuzione del piano concordatario relativo a "concordato di gruppo").

Ritiene il Collegio che dall'esame degli atti di cui ai procedimenti suindicati (r. n. e reg. CP) risulta la regolarità delle procedure che hanno condotto alla presente fase dell'omologa. Infatti risulta quanto di seguito sintetizzato e in particolare:

Che le tre società in liquidazione (C.P.), con socio unico in liquidazione (C.P.) e in liquidazione (C.P. 2018) dopo aver presentato in data 18.04.2018 congiuntamente tre distinti ricorsi ex art. 161, 6° comma, l. fall. (iscritti al Registro delle Imprese il , risultano aver presentato in data 14.9.2018 (entro il termine assegnato e poi prorogato) il piano e la proposta di concordato fondato su un progetto di ristrutturazione "di gruppo" basato, da un lato, sulla fusione delle tre società, dall'altro, conseguentemente, sulla predisposizione di un piano e di una proposta di



concordato unitari, aventi ad oggetto il soggetto giuridico risultante dall'operazione straordinaria di fusione, incentrati sulla prosecuzione del contratto di affitto con la [redacted] (in vista della futura alienazione del Ramo d'Azienda [redacted]), nonché sulla dismissione degli *assets* non strategici.

Che con separati decreti di data [redacted] risulta che il Tribunale ha dichiarato aperte le procedure di concordato preventivo di [redacted] in liquidazione, di [redacted] in liquidazione e di [redacted] in liquidazione, fissando le rispettive adunanze dei creditori per il giorno [redacted] (termine, questo, successivamente differito) e fissando fondo spese, nella misura di euro [redacted] versamento che risulta effettuato).

Che nel corso degli incombeni prodromici all'adunanza dei creditori delle tre procedure concordatarie e prima delle adunanze dei creditori risulta che il Tribunale ha accolto la richiesta formulata dalle tre società debtrici di concessione del termine ex art.9, comma 2, del decreto legge n.23 del 2020, convertito con modificazioni nella legge 5.6.2020 n. 40 e che a seguito della concessione dei suindicati termini le tre società risultano aver depositato il nuovo piano e la nuova proposta di concordato preventivo (sempre) in continuità aziendale presentato (come sopra precisato) nel corso del procedimento di concordato preventivo già pendente (come consentito dalla norma emergenziale art.9, comma 2, del decreto legge n.23 del 2020).

Tutto ciò premesso

al Collegio spetta ora il compito di verificare la regolarità della procedura concordataria con riguardo al piano concordatario votato.

Visto il nuovo piano e la nuova proposta di concordato preventivo presentato dalle tre società (con la finalità di un piano e una proposta di concordato "di gruppo") congiuntamente ma con distinti ricorsi in data [redacted];

visto il decreto del 04.02.2021 (depositato il [redacted]) con il quale il Tribunale ha verificato l'ammissibilità delle proposte disponendo l'apertura della procedura di concordato delle tre società [redacted] in liquidazione, [redacted] in liquidazione e [redacted] in liquidazione);



-visto il decreto del 4.3.2021 con il quale il Tribunale ha aperto il sub-procedimento ex art. 163 bis l.fall. per l'individuazione di eventuali offerte migliorative rispetto a quella formulata dalla _____ in data _____ e posta alla base del piano concordatario e preso atto dell'esito della procedura che ha visto pervenire una sola offerta (da parte della _____) dichiarata aggiudicataria al prezzo di euro _____, con l'assunzione degli ulteriori obblighi relativi al contratto estimatorio e al magazzino residuo; aggiudicazione, questa, implicitamente condizionata all'omologazione del concordato;

-vista la relazione ex art. 172 l.fall. del Commissario Giudiziale depositata in data _____ e comunicata ai creditori ;

-vista la modifica del piano e proposta presentata dalle società in data _____ e vista l'integrazione della relazione ex art. 172 l.fall. depositata dal Commissario Giudiziale il _____ ;

-vista la memoria integrativa depositata dalle società debtrici a seguito delle osservazioni svolte da Agenzia delle Entrate con memoria _____ e vista la memoria integrativa depositata dalle società ricorrenti con *addendum* all'attestazione (entro il termine assegnato dal GD all'udienza del _____ rinviata al _____) nonché la seconda integrazione alla relazione ex art. 172 l.fall. del Commissario Giudiziale del _____,

-visto il verbale relativo all'adunanza dei creditori tenutasi per tutte le società il giorno _____

-considerato che le operazioni di voto si sono chiuse scaduto in data _____ il termine di 20 giorni successivi all'adunanza;

-viste le relazioni del Commissario Giudiziale sull'esito dei voti;

- considerato che:

a) quanto a _____ in liquidazione: il concordato risulta essere stato approvato dai creditori rappresentati la maggioranza dei crediti ammessi al voto (euro _____ su euro _____, pari _____); la maggioranza si è altresì verificata nel maggior numero di classi (classe 1 "istituti di credito", classe 2 "fornitori", classe 3 "erario", classe 5 "creditori diversi", pari a quattro classi sulle cinque ammesse al voto).

b) quanto a _____ in _____ in liquidazione: il concordato risulta essere stato approvato dai creditori



rappresentati la maggioranza dei crediti ammessi al voto (euro _____, su euro _____, pari al _____); la maggioranza si è altresì verificata nel maggior numero di classi (classe 1 “fornitori” e classe 4 “creditori diversi”, pari alla totalità delle classi ammesse al voto).

c) quanto a _____ in liquidazione: il concordato risulta essere stato approvato dai creditori rappresentati la maggioranza dei crediti ammessi al voto (euro _____, su euro _____, pari al _____); la maggioranza si è altresì verificata nel maggior numero di classi (classe 1 “fornitori” e classe 4 “creditori diversi”, pari alla totalità delle classi ammesse al voto).

- Visti i decreti di data _____ depositati in data _____ nei quali il Tribunale ha fissato con separati provvedimenti per il giorno _____ l'udienza *ex art. 180 l. fall.* per l'omologazione delle procedure preso atto del raggiungimento, in relazione a ciascuna delle tre società, della (duplice) maggioranza prevista dall'art.177, comma 1, l.fall. e, di conseguenza, dell'intervenuta approvazione dei concordati.

- Visto l'atto di fusione per incorporazione di _____ in liquidazione e di _____ in liquidazione (si tratta dell'atto di fusione redatto in data _____ con atto pubblico n. _____ di Rep. e n. _____ di Racc. del Notaio _____ ed iscritto al Registro delle Imprese, per tutte le società, il _____, data a partire dalla quale si sono prodotti gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c., a mente del quale *“la società che risulta dalla fusione o quella incorporante [nella specie _____] assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”,* con la conseguente estinzione delle prime due società e l'estinzione / assorbimento dei rispettivi procedimenti concordatari (si tratta di atto posto in essere in adempimento dell'operazione straordinaria di fusione c.d. semplificata *ex art.2505 c.c.* deliberata dalle società in epoca anteriore alla _____ e in funzione della _____ presentazione della domanda di concordato preventivo);

-rilevato:



* che, per effetto della suindicata fusione, il capitale sociale di _____ in liquidazione è attualmente detenuto da _____, titolare di una quota di nominali euro _____, pari al _____ % e da _____, titolare di una quota di nominali euro _____, pari al _____ %.

** che la fusione non ha dato luogo ad alcun conguaglio in denaro;

*** che gli effetti contabili e fiscali della fusione si sono prodotti con decorrenza dal _____, con imputazione delle operazioni delle incorporate e _____ in liquidazione e subingresso di quest'ultima nelle attività e nelle passività delle prime.

-Visto quanto disposto dal Tribunale all'udienza del _____ fissata per l'omologa laddove dopo aver dato atto a verbale nelle tre procedure di concordato preventivo dell'operazione di fusione ha preso atto delle conseguenze e in particolare ha disposto che le procedure di

_____ in liquidazione (n. _____ reg.cp) e di _____

_____ con socio unico in liquidazione (n. _____ reg.cp) sono da ritenersi estinte/assorbite nel concordato _____ in liquidazione (_____), in relazione alla quale si verificheranno gli effetti dell'omologazione;

-sentita la società ricorrente _____ in liquidazione (incorporante per fusione _____ in liquidazione e _____ in liquidazione) all'udienza collegiale del _____ e viste le conclusioni precisate all'udienza collegiale del _____

-vista l'assenza di opposizioni;

-considerato che la società ricorrente _____ in liquidazione ha concluso per l'accoglimento della domanda di omologa;

-visto il parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale ex art. 180 l.fall. e ribadito all'udienza del _____

-visti gli art.180 e seguenti l.fall.;

-ritenuta la regolarità della procedura e considerato il raggiungimento della maggioranza (pari al 50% più uno) dei crediti ammessi al voto di cui all'art. 177 l.fall. (vedi quanto sopra già verificato circa l'esito delle adunanze dei creditori tenutesi il _____ e richiamati i decreti del Collegio del _____ depositati in data _____

-rilevato in particolare:



- che la proposta concordataria votata in estrema sintesi prevede il soddisfo dei creditori prededucibili, privilegiati e la suddivisione dei creditori chirografari in classi e di realizzare l'attivo e di soddisfare i creditori nei **termini economici e temporali** meglio indicati dalle società debentrici nella proposta e piano unitario del _____ come modificato in data _____ e poi - dopo il deposito della relazione ex art. 172 l.fall.- come modificato in data _____ e **infine in data _____** e verificati dal Commissario Giudiziale e **riassunti** nella relazione ex art. 172 l.fall. del _____ come integrata in data _____ (si rinvia a **pagina 5** e seguenti della relazione ex art. 172 l.fall. del 18.10.2021 **che descrive la proposta** dal punto di vista economico e temporale, proposta **che poi è stata emendata** nei termini meglio riassunti nella integrazione della relazione del Commissario Giudiziale del **22.11.2021 a pagina 7** e seguenti) e nella seconda relazione integrativa del Commissario Giudiziale di **data _____** (relazioni ex art. 172 l.fall. da intendersi qui richiamate e trascritte).

-Che il Commissario giudiziale risulta aver depositato la prescritta relazione ex art. 180 l.fall. ed espresso e parere favorevole all'omologa nei seguenti termini:“(ii) ...*che non sono nelle more emersi – a quanto consta al commissario – fatti da cui risulti la mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità/proseguibilità del concordato (art. 173, ult. comma, l. fall.); (iii) preso atto del perfezionamento della fusione per incorporazione di Maros e Stragliotto Domenico, con decorrenza dal 22 febbraio 2022; (iv) considerato che, dopo l'approvazione del concordato, non appaiono mutate le condizioni di fattibilità del piano (art. 179, 2° comma, l. fall.), fermi i rilievi svolti nella relazione ex art. 172, l. fall., e nelle successive integrazioni, da intendersi integralmente richiamati; (v) ritenuto che non vi siano allo stato elementi, né di fatto né di diritto, ostativi alla positiva conclusione dell'iter concordatario,*”

-che ad avviso del Tribunale sussistono i requisiti per omologare il concordato preventivo come proposto dalla società debitrice _____ in liquidazione (società incorporante per fusione _____ in liquidazione e _____ in liquidazione).



-Che ai sensi dell'art. 180 l.fall. il Tribunale, in presenza dell'approvazione (avvenuta con l'osservanza delle norme procedurali previste art.177 l.fall. -come sopra verificato-) omologa il concordato preventivo;

Tutto ciò premesso,

il Tribunale ritiene che concorrono tutte le condizioni prescritte dalla legge e in particolare dall'art. 180, comma 3, l.fall. per cui va omologato il concordato di _____ in liquidazione (società incorporante per fusione

_____ in liquidazione e _____

_____ in liquidazione) (che il Commissario Giudiziale ha confermato fattibile nei termini di cui al parere ex art.172 l.fall. – parere come da ultimo integrato nelle relazioni integrative ex art. 172 l.fall. del 22.11.2021 e del 16.12.2021- ed ex art.180 l.fall.) .

Il Collegio all'esito delle verifiche, ritiene che lo stato di crisi denunciato dall'imprenditore ricorrente integri gli elementi dello stato di insolvenza, atteso che non viene eseguito il pagamento integrale dei debiti alla scadenza, come risulta dagli atti. Va poi evidenziato che il concordato proposto e votato pur essendo configurabile come concordato con continuità aziendale *ex art. 186-bis, l. fall.*, stante la cessione dell'azienda in esercizio, tuttavia prevede - nella fase esecutiva conseguente all'omologazione del concordato - il compimento di attività tipicamente liquidatorie, aventi ad oggetto: (i) la vendita del magazzino all'aggiudicatario del ramo d'azienda; (ii) l'incasso dei crediti; (iii) la vendita degli immobili di provenienza

Il Collegio pertanto, per ragioni di economia di costi della procedura ed anche in considerazione della non particolarmente complessa attività liquidatoria da realizzare, dispone che alla liquidazione dei beni e al pagamento dei creditori provvederà il medesimo Commissario Giudiziale ex art.182 l.fall. che viene confermato nella persona del

Poiché l'immutato art. 185 l.fall. ha mantenuto in capo al G.D. un compito di vigilanza, dovranno comunque essere fornite informazioni sulle attività poste in essere dal Commissario Giudiziale per attuare la proposta



concordataria da compiere mediante deposito presso la cancelleria dei fallimenti di relazione semestrale illustrativa dello stato della liquidazione.

Si ritiene pertanto di dover indicare di seguito le concrete modalità di esecuzione della liquidazione, **da parte del C.G.:**

- il Commissario Giudiziale **dovrà tenere informato** il Comitato dei creditori in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante riunioni collegiali da convocarsi almeno ogni mese nonché ogni qualvolta si debbano concludere operazioni di particolare rilevanza e dovrà presentare al medesimo Comitato dei creditori una relazione semestrale scritta sull'attività svolta, copia della quale, corredata dell'approvazione da parte del Comitato dei creditori, verrà depositata presso la cancelleria del Tribunale;

- il Commissario Giudiziale provvederà, **entro tre mesi** dal deposito del presente decreto, alla formazione definitiva dell'**elenco dei creditori anteriori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, sulla base dei titoli giustificativi dei loro crediti; l'elenco sarà depositato presso la cancelleria fallimenti e ne verrà data notizia, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i creditori, con l'avvertimento che l'elenco potrà essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere eventuali controversie;

- il Commissario Giudiziale, previa acquisizione del parere del Comitato dei creditori e, se necessario, unitamente al legale rappresentante della società, potrà procedere alla **vendita dei beni mobili e immobili** con modalità competitive, e al compimento degli **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** (comprese le transazioni e riduzioni di crediti); del compimento di tali atti informerà il G.D. e, qualora manchi il consenso anche di uno solo dei componenti il Comitato dei creditori, richiederà l'autorizzazione del G.D.;

- analogamente provvederà il Commissario Giudiziale per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici;

- le somme comunque riscosse dal Commissario Giudiziale saranno immediatamente depositate in un **conto corrente** intestato alla procedura ed acceso presso il medesimo Istituto bancario in cui è stato autorizzato il



deposito della cauzione versata dall'imprenditore per le spese di procedura; i prelievi dal conto corrente potranno essere effettuati direttamente dal Commissario Giudiziale ; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente ai componenti del Comitato dei creditori e depositata agli atti della procedura;

- il Commissario Giudiziale dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito **libro giornale**; provvederà inoltre direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, evidenziando l'importo e il dettaglio delle stesse nelle relazioni periodiche semestrali approvate dal Comitato dei creditori;

- il Commissario Giudiziale provvederà a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, mediante **piani di riparto**, secondo l'ordine di cui all'art. 111 l.fall., che saranno sottoposti al parere del Comitato dei creditori; i **pagamenti** ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili o bonifici bancari che l'Istituto bancario indicato nel precedente punto invierà direttamente agli interessati su richiesta del Commissario, rimettendo al Giudice Delegato l'elenco degli assegni spediti o la distinta dei bonifici eseguiti;

- il Commissario Giudiziale provvederà ad informare tempestivamente il G.D. e il Comitato dei creditori di ogni circostanza che determini l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione della proposta di concordato ed in particolare al pagamento dei crediti prededucibili e assistiti da cause di prelazione e della percentuale offerta ai crediti chirografari, come pure segnalerà al Comitato dei creditori e al G.D. le spese di procedura che dovessero eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario (e ciò anche ai fini art. 186 l.fall) ;

- al termine dell'incarico, il Commissario Giudiziale presenterà il **conto della gestione** ai sensi dell'art. 116 l.fall. e chiederà al G.D. di emanare gli opportuni provvedimenti accertanti l'intervenuta esecuzione del concordato.

Le spese del giudizio restano a carico della società ricorrente.



Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art.17 l.fall., a cura della Cancelleria, e comunicato al debitore e al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori ai sensi dell'art. 180, co. 5, l.fall.

P. Q. M.

Visto l'art. 180 l.fall.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto dalla società _____ in **liquidazione**, in persona del liquidatore, ing. _____, con sede in _____, codice fiscale _____, così provvede:

omologa il concordato preventivo di cui alla proposta votata meglio indicata in parte motiva ;

dispone che alla liquidazione dei beni e alla ripartizione dell'attivo provveda il Commissario Giudiziale _____ con le modalità indicate;

conferma Commissario Giudiziale il _____;

dispone la costituzione di un Comitato dei creditori con separato decreto;

dispone che il Commissario ex art. 182 l.fall. effettui entro 30 gg. la pubblicità prevista dall'art.490, co. 1, c.p.c., per i beni che vengono ceduti;

dispone la pubblicazione del decreto a norma dell'art.17 l.fall. e la comunicazione, a cura della Cancelleria, al debitore, nonché al Commissario Giudiziale.

Le spese del giudizio restano a carico della società ricorrente.

Così deciso in Vicenza, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2022.

Il Presidente del Collegio est.

